

**Determinazione 27 febbraio 2015, n. 4/2015**

**Integrazione delle disposizioni in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla determinazione 7 giugno 2013, n. 2**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, *UNBUNDLING* E  
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL  
GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il giorno 27 febbraio 2015

**Visti:**

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 226/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2015, 57/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 57/2015/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell’Autorità 7 giugno 2013, n. 2 (di seguito: determinazione 2/13);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell’Autorità 14 marzo 2014, n. 5 (di seguito: determinazione 5/2014);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell’Autorità 1 agosto 2014, n. 16 (di seguito: determinazione 16/14).

**Considerato che:**

- con il decreto 226/11 i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l'articolo 2, comma 1, del decreto 226/11 prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l'articolo 2, comma 4, del decreto 226/11 stabilisce che la stazione appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto 226/11 prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto 226/11, precisando altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 stabilisce che la stazione appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti richiamata nel punto precedente all'Autorità, la quale può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante, entro trenta giorni.

**Considerato che:**

- con la deliberazione 113/2013/R/GAS, l'Autorità ha individuato le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- con la determinazione 2/13 il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha approvato, in relazione a quanto stabilito al punto 4 della richiamata deliberazione 113/2013/R/GAS, lo "Schema di nota giustificativa" e "l'Elenco dei documenti da trasmettere all'Autorità", di cui, rispettivamente, agli Allegati A e B alla medesima determinazione (di seguito: documentazione di gara).

### **Considerato che:**

- la deliberazione 155/2014/R/GAS ha disciplinato l'*iter* procedurale relativo all'analisi della documentazione di gara che le stazioni appaltanti devono inviare all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- il punto 1 della medesima deliberazione ha previsto, in particolare, che la sopra citata documentazione di gara sia trasmessa dalle stazioni appaltanti all'Autorità almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la pubblicazione del bando di gara;
- il punto 2 della medesima deliberazione ha previsto la pubblicazione, in apposita sezione dedicata del sito *internet* dell'Autorità, di un apposito cruscotto, nel quale riportare, in forma sintetica, informazioni sullo stato dell'*iter* procedurale relativo agli adempimenti del sopra menzionato articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- con la determinazione 16/14 il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha approvato il sopra citato cruscotto.

### **Considerato che:**

- le informazioni e i dati contenuti nella documentazione di gara che le stazioni appaltanti devono inviare all'Autorità, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 richiedono adeguate modalità operative per l'invio della documentazione di gara all'Autorità, funzionali a garantire, tra l'altro, la riservatezza delle informazioni contenute nella sopra citata documentazione di gara;
- le medesime informazioni e i dati contenuti nella documentazione di gara richiedono, l'adozione di adeguate procedure volte a preservarne il carattere di riservatezza;
- il punto 3. della determinazione 2/13 ha stabilito che la documentazione di gara sia trasmessa all'Autorità su supporto informatico leggibile senza software aggiuntivo usando i più comuni sistemi operativi e le più comuni suite di *office automation* e per l'invio di eventuali testi sia impiegato il formato *PDF (Portable Document Format)*;
- con la deliberazione 57/2015/R/GAS l'Autorità ha approvato le modalità per l'acquisizione, la custodia e il trattamento, da parte della medesima Autorità, della documentazione di gara inviata all'Autorità dalle stazioni appaltanti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, volte a preservare, tra l'altro, la riservatezza delle informazioni e dei dati contenuti nella documentazione di gara;
- il punto 2. della deliberazione sopra citata ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, in collaborazione con il Direttore della Direzione Relazioni Esterne Istituzionali, Divulgazione e

Documentazione dell'Autorità, di prevedere la pubblicazione, nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito *internet* dell'Autorità, di istruzioni operative al fine di consentire alle stazioni appaltanti di crittografare la documentazione di gara da inviare all'Autorità;

- le istruzioni operative sopra citate sono state pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità.

### **Ritenuto opportuno:**

- integrare le disposizioni di cui alla determinazione 2/13 inerenti le modalità di invio all'Autorità della documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti tenute agli adempimenti in materia di gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale, prevedendo specifiche procedure funzionali alla corretta individuazione della documentazione di gara;
- prevedere che le stazioni appaltanti, prima della trasmissione della documentazione di gara all'Autorità, provvedano a crittografare la sopra citata documentazione, in seguito all'applicazione, da parte delle medesime stazioni appaltanti, delle istruzioni operative rese disponibili sul sito *internet* dell'Autorità

## **DETERMINA**

1. di integrare la determinazione del Direttore Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità 7 giugno 2013, n. 2 nei termini di seguito indicati:
  - a. dopo il punto 3. è inserito il punto 3. *bis*: "di prevedere che la documentazione di gara di cui ai precedenti punti 1. e 2. sia trasmessa all'Autorità dalle stazioni appaltanti mediante plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, all'attenzione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, inviato alla sede dell'Autorità, Piazza Cavour, 5, 20121 Milano, recante in evidenza la dicitura "*Documentazione di gara per la distribuzione del gas - articolo 9, comma 2, decreto 226/11*". L'invio è corredato da lettera di accompagnamento, firmata dal legale rappresentante della stazione appaltante, che elenca i file contenuti nel DVD e CD Rom trasmessi;"
  - b. dopo il punto 3. *bis* è inserito il punto 3. *ter* "di prevedere che la documentazione di gara di cui ai precedenti punti 1. e 2. sia crittografata dalle

- stazioni appaltanti prima della trasmissione all'Autorità, in seguito all'applicazione, da parte delle medesime stazioni appaltanti, delle istruzioni operative rese disponibili sul sito *internet* dell'Autorità;”;
2. di pubblicare sul sito *internet* dell'Autorità ([www. autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) la determinazione 7 giugno 2013, n. 2 nella versione risultante dalle integrazioni di cui al precedente punto 1.;
  3. di pubblicare la presente determinazione sul sito *internet* dell'Autorità ([www. autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it))

Milano, 27 febbraio 2015

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti